

QUESITO 1

Cosa si intende per "centro abitato"?

RISPOSTA: Ai fini del presente Avviso per centro abitato si intende quello così definito dall'ISTAT: <<**il centro abitato** è un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso, i luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei, purché nel periodo dell'attività stagionale presentino i requisiti del centro>>;

Si ritiene opportuno indicare anche le seguenti definizioni tratte dal glossario ISTAT

Località abitata

Area più o meno vasta di territorio, conosciuta di norma con un nome proprio, sulla quale sono situate una o più case raggruppate o sparse. Le delimitazioni che individuano le località abitate (centro e nucleo abitato) sono ottenute tracciando delle linee che corrono lungo il limite esterno degli edifici posti ai bordi di un raggruppamento di almeno quindici fabbricati. I confini delle località includono orti e altre pertinenze degli edifici considerati, evitando di includere aree limitrofe non edificate (come ad esempio campi coltivati e/o incolti), lasciando al di fuori dei raggruppamenti anche gli edifici posti ad una distanza superiore ai 70 metri nel caso di centri abitati e 40 metri nel caso di nuclei abitati. Se gli edifici inclusi nella nuova località sono adiacenti o in prossimità (al massimo una distanza pari a 140 metri per i centri abitati e 60 metri nel caso di nuclei abitati) di elementi lineari, quali infrastrutture di trasporto o limiti idrografici, la linea di confine delle località dovrà correre lungo o sarà estesa fino alla mezzera di tali elementi. Si distinguono in centri abitati, nuclei abitati e case sparse:

- **il centro abitato** è un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso, i luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei, purché nel periodo dell'attività stagionale presentino i requisiti del centro,
- **il nucleo abitato** è una località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di almeno quindici edifici contigui e vicini, con almeno quindici famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi una trentina di metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse,
- **le case sparse** sono case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato.

QUESITO 2

Come vengono valutate le domande di finanziamento?

RISPOSTA: Le domande di finanziamento, pervenute a partire dalla data di avvio della procedura, sono soggette a verifica di ammissibilità formale da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, volta a esaminare: la completezza della domanda, le cause di inammissibilità della stessa, ovvero le cause che impediscono di accedere alla successiva fase di valutazione.

Le domande risultate formalmente ammissibili, vengono poi valutate nel merito, secondo il medesimo rigoroso ordine temporale di arrivo, da una Commissione appositamente istituita presso la Regione a cui partecipa un componente designato dal Ministero della Cultura.

A ciascuna domanda la Commissione attribuisce, in applicazione dei criteri fissati dall'articolo 10, comma 4, dell'Avviso, un punteggio complessivo da 0 a 100.

Saranno finanziate le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di 60 punti su 100 seguendo l'ordine temporale di arrivo su piattaforma e fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sulla base della quota assegnata alla Regione medesima.

QUESITO 3

Ho dimenticato di allegare alla domanda un documento richiesto a pena di inammissibilità dall'articolo 4 dell'Avviso: posso integrare la domanda di contributo o presentarla nuovamente?

RISPOSTA

Il Ministero della Cultura con nota del 20/5/2022 ha chiarito quanto segue.

Il comma 7, dell'articolo 4 del format di Avviso pubblico predisposto dal Ministero medesimo e recepito integralmente dalla Regione Friuli Venezia Giulia dispone che: << Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento per un solo bene oggetto di intervento. In caso di presentazione di più domande, sarà istruita solo ed esclusivamente la prima domanda pervenuta in ordine temporale e saranno, invece, considerate non esaminabili le domande eventualmente pervenute successivamente alla prima.>>

Il successivo comma 14 dell'art. 4, coerentemente con la struttura a sportello dell'Avviso, inibisce all'Amministrazione l'uso dello strumento collaborativo del soccorso istruttorio, stabilendo che: <<In caso di carenza documentale ovvero di errori materiali nella produzione della documentazione richiesta per la candidatura del fascicolo progettuale, si determina l'esclusione per non esaminabilità della domanda, non potendo essere applicato il "soccorso istruttorio" di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, cioè non sarà consentito di integrare eventuali domande di partecipazione che risultino essere incomplete e/o irregolari.>>

Il combinato disposto delle previsioni in parola è suscettibile di originare un'interpretazione controproducente rispetto alle finalità degli Avvisi pubblici ed agli obiettivi che si vuole conseguire con l'Investimento 2.2. "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale", perché potrebbe indurre le Commissioni ed i Nuclei di valutazione a ritenere di dover escludere numerose domande senza poter soccorrere il proponente (stante il divieto contenuto nell'art. 4, comma 14), il quale a sua volta si troverebbe nell'impossibilità di presentare una nuova domanda, ostandovi l'art. 4, comma 7, ove interpretato in senso restrittivo.

Per scongiurare tale inconveniente e riportare l'interpretazione dell'art. 4, comma 7 sui binari indicati dalle finalità di cui all'art. 1 del format di Avviso pubblico il riferimento alla "presentazione di più domande" contenuto nel secondo periodo va inteso nel senso di "presentazione di più domande ammissibili".

Alla luce di ciò, il soggetto che abbia presentato una domanda non ammissibile ed abbia conseguentemente ricevuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia la comunicazione di esclusione a mezzo PEC, può presentare una nuova domanda di contributo.

QUESITO 4

Sono ammissibili progetti già avviati e/o già conclusi?

RISPOSTA

Sì, sono considerati ammissibili i progetti avviati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e non oltre il 30 giugno 2023, quindi sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2020.

I progetti possono essersi già conclusi oppure ancora da concludere. In ogni caso il termine ultimo per la conclusione del progetto è il 31 dicembre 2025.

QUESITO 5

Rientrano tra gli immobili/beni ammessi a finanziamento anche le chiese o le parrocchie?

RISPOSTA

L'avviso è volto a sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà di soggetti privati e del terzo settore, o a vario titolo da questi detenuti, per garantire che tale patrimonio sia preservato e messo a disposizione del pubblico.

Inoltre ha l'obiettivo di produrre un positivo impatto in termini di valorizzazione di specifiche tipologie di edifici appartenenti al patrimonio edilizio rurale e/o di spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e di aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali.

Tra la tipologie di architetture rurali ammissibili sono citati anche gli elementi della cultura, religiosità, tradizione locale, ossia manufatti tipici della tradizione popolare e religiosa delle comunità rurali (cappelle, edicole votive, ecc.), dei mestieri della tradizione connessi alla vita delle comunità rurali, ecc. ma si intende che tali elementi debbano essere di pertinenza di immobili/insediamenti rurali, ovvero che si possa ravvisare un collegamento funzionale tra questi e le altre tipologie di architetture rurali previste dal bando.

QUESITO 6

Ai fini della presentazione della domanda è possibile operare la delega a soggetto terzo per la trasmissione della domanda su applicativo? E per la presentazione della domanda?

RISPOSTA

Il proprietario che voglia avvalersi di un soggetto delegato (ad esempio un parente di proprietario molto anziano o di proprietario fisicamente impossibilitato a presentare la domanda) deve procedere con apposita delega con procura speciale, cioè un atto giuridico con cui il rappresentato conferisce il potere di compiere atti giuridici nel suo interesse al rappresentante e l'oggetto sarà il compimento di determinati atti specifici, e la procura deve essere autenticata da notaio ovvero da un pubblico ufficiale del Comune di riferimento.

QUESITO 7

E' possibile firmare la domanda e gli allegati progettuali con firma autografa allegando agli stessi il documento di identità del dichiarante?

RISPOSTA

No, l'Avviso prevede a pena di esclusione che il soggetto proponente firmi ogni atto per il quale è richiesta la sottoscrizione con propria firma digitale.

QUESITO 8

Rispetto alla tipologia di beni candidabili, un bene che nel corso degli anni è stato inglobato in un centro abitato, può essere candidato a finanziamento?

RISPOSTA

No, l'Avviso esclude beni che alla data di presentazione della domanda siano ubicati in centri abitati.

QUESITO 9

E' possibile candidare un bene di cui si è entrati in possesso successivamente al 31/12/2020 pur avendo sottoscritto un preliminare di acquisto in precedenza alla stessa data?

RISPOSTA

No, il preliminare di acquisto non costituisce titolo di proprietà.

E' possibile tuttavia che nel medesimo preliminare si sia disposta, nelle more della definizione del rogito di compravendita, la consegna del bene alla disponibilità dell'acquirente in data anteriore al 31/12/2020. In tal caso il preliminare di acquisto deve avere data certa, cioè essere stato oggetto di registrazione ovvero essere stato firmato digitalmente o ancora oggetto di deposito in un ufficio pubblico con timbro di ricezione.

QUESITO 10

Il requisito della proprietà o disponibilità d'uso di un bene da candidare è richiesto sempre al 31/12/2020 o questo si applica solo per alcune tipologie di beni?

RISPOSTA

Chiunque si candidi e per qualunque bene, deve poter dimostrare di averne piena disponibilità ad una data antecedente al 31/12/2020 e di averla ancora e per un numero di anni congruo alla copertura del periodo di realizzazione dei lavori oltre ai 5 anni successivi di mantenimento del vincolo di destinazione.

QUESITO 11

Quando si configura un progetto d'ambito: solo con beni contermini o anche in altri casi?

RISPOSTA

Un progetto d'ambito è un progetto presentato unitariamente ma che aggrega più di una domanda, ciascuna per un distinto bene e ciascuna presentata da un diverso proprietario, possessore o detentore a vario titolo, con riferimento a un complesso di più di 3 beni che insistono su aree contermini o non significativamente

distanti e che siano coevi e funzionalmente o tematicamente connessi, allo scopo di massimizzare gli effetti in termini di riqualificazione paesaggistica e di valorizzazione culturale della medesima area di riferimento. Un esempio di collegamento funzionale è dato da una chiesetta rurale sita nei pressi di una antica masseria in un'area delimitata da muretti a secco e con presenze di edicole votive. Un esempio di collegamento tematico è dato da due o più mulini lungo un itinerario turistico-culturale, in un tratto paesaggisticamente omogeneo.

QUESITO 12

Per un bene da candidare è ammissibile la destinazione d'uso residenziale privato (non ricettività turistica)? E in questo caso è obbligatorio l'impegno alla fruizione pubblica?

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 1 dell'Avviso pubblico gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, potranno interessare immobili appartenenti alle tipologie di architettura rurale, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con DM ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica, ma anche gli spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali, purché non destinati esclusivamente a coltura agricola.

Gli interventi potranno, altresì, essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso l'uso ricettivo), per l'educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.

L'Avviso dunque non esclude né la finalità produttiva (es. trasformazione prodotti agricoli, produzioni enogastronomiche, lavorazioni dell'artigianato rurale, ecc.), evidentemente compatibile con le caratteristiche del paesaggio rurale in cui si interviene, né la residenzialità privata (non ricettività extralberghiera), purché queste non siano esclusive e preclusive di una fruizione pubblica e di attività di conoscenza e valorizzazione di quegli stessi beni recuperati e rifunzionalizzati. Quest'ultima andrà sempre attestata compilando l'apposito sezione dell'Allegato A relativa alla "Relazione sulle attività di fruizione di bene aperto al pubblico" fruizione pubblica" e documentando i concreti impegni, ad esempio con accordi di collaborazione con organizzazioni culturali, sociali, ambientali per la realizzazione programmata di visite guidate, iniziative di turismo esperienziale, di fruizione didattica, ecc...

QUESITO 13

Che cosa si intende per piano di pubblica fruizione del bene?

RISPOSTA

Un piano per la fruizione pubblica è necessario per attestare la piena valorizzazione dell'immobile oggetto dell'intervento e tuttavia non deve essere esclusivo o assorbente rispetto all'uso privato dell'immobile o addirittura all'uso produttivo.

Un piano di visite guidate, ovvero di giornate dedicate al turismo rurale o all'educazione ambientale, in collaborazione con una organizzazione del territorio (solo per fare alcuni esempi) sarà più che sufficiente per assolvere al vincolo, purché supportato da un impegno concreto, cioè la definizione di una collaborazione privato-privato ovvero di un patto di sussidiarietà ovvero di una concessione in uso per alcuni periodi dell'anno e la previsione di spese specifiche nell'ambito del progetto per allestimenti e dotazioni funzionali alla fruizione accessibile e di qualità del bene stesso.

La durata di un piano di fruizione pubblica non può essere inferiore a 5 anni dalla conclusione dell'intervento.

QUESITO 14

In caso di vendita o donazione del bene successivamente alla concessione del contributo e alla realizzazione dei lavori, il soggetto beneficiario perde i benefici acquisiti?

RISPOSTA

I vincoli a mantenere la destinazione d'uso ed ogni altro requisito dichiarato in fase di domanda devono permanere per almeno 5 anni oltre la conclusione dell'intervento medesimo. La proprietà è uno di questi requisiti, quindi l'eventuale cessione del bene ad un soggetto terzo determinerebbe la perdita del finanziamento concesso, con conseguente provvedimento di revoca e di recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi.

QUESITO 15

Nel progetto di recupero di un bene è possibile prevedere la realizzazione di nuove volumetrie contigue ai volumi del bene principale oggetto di intervento?

RISPOSTA

No, l'Avviso non prevede la realizzazione di nuove e maggiori volumetrie, salvo che non sia espressamente prescritta la realizzazione di volumi tecnici connessi alla piena accessibilità e fruibilità del bene e dell'area in cui esso insiste: ad esempio per la realizzazione di un servizio igienico non realizzabile diversamente.

QUESITO 16

Nel progetto di recupero di un bene e della sua area circostante, è possibile realizzare piscina, pergolati altre aree di pertinenza per ospiti e visitatori?

RISPOSTA

No, l'Avviso non prevede la realizzazione di componenti aggiuntive rispetto alla configurazione preesistente dell'area, che peraltro nulla apportano in termini di valorizzazione paesaggistica.

QUESITO 17

In caso di un bene collabente, è possibile proporre come intervento di recupero e valorizzazione la totale demolizione e la integrale ricostruzione del bene rispettando ove possibile le caratteristiche architettoniche originarie?

RISPOSTA

No, il recupero delle volumetrie preesistenti per realizzare una struttura ex novo non è ammissibile a finanziamento. Al contrario è ammissibile a finanziamento un intervento di messa in sicurezza e di valorizzazione dei ruderi/resti che rimangono visibili, anche ad esempio con apporti tecnologici per favorire visite virtuali dei luoghi e riscoprire gli aspetti originari dei beni.

QUESITO 18

L'art. 3 definisce, al comma 7, la classificazione del regime di aiuto applicabile per le varie tipologie di beneficiari nonché i relativi massimali di aiuto.

Nel caso specifico il soggetto proponente è rappresentato da una società semplice che esercita in via esclusiva l'attività agricola di cui all'art. 2135 del cc.

L'intervento riguarda un rustico sito esternamente al centro abitato, catalogato nello strumento urbanistico adottato dal Comune di competenza, quale edificio rappresentativo dell'architettura rurale (ex stalla ed abitazione rurale).

L'intervento proposto andrebbe ad interessare una unità immobiliare facente parte del complesso, per la quale si prevede una destinazione d'uso compatibile con l'applicazione del regime de minimis non agricolo (reg. 1407/2013).

Non si intende infatti destinare l'immobile ad una attività di produzione primaria (per la quale si applicherebbe il regime de minimis agricolo di cui all'art. 1408/2013) bensì ad una attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (per la quale si ritiene applicabile il reg. 1407/2013).

In tal caso è corretta la previsione di poter richiedere l'aiuto per euro 200.000,00 e non per euro 25.000,00?

In caso affermativo immagino comunque che l'aiuto debba essere ricondotto al massimale previsto in via generale dal bando (cioè 150.000 euro), ne chiedo cortesemente una conferma.

RISPOSTA:

Se l'intervento proposto riguarda un'unità immobiliare destinata all'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, trova applicazione il "de minimis generale" disciplinato dal Regolamento UE n. 1407/2013 in quanto la scelta del Regolamento "de minimis" da applicare è effettuata in base all'attività che costituisce oggetto del finanziamento (in questo caso l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, soggetta al Regolamento UE n. 1407/2013). Il "de minimis generale" ha un massimale di aiuto pari a € 200.000,00, fermo restando quanto segue:

a) il rispetto delle regole sul cumulo in base alle quali:

- gli aiuti «de minimis» concessi a norma dei diversi Regolamenti UE «de minimis» (sono 4: “generale”, “agricoltura”, “pesca” e “SIEG”) possono essere cumulati tra loro a condizione che il cumulo non comporti il superamento del massimale più alto tra quelli previsti dai Regolamenti in base ai quali il beneficiario ha ricevuto gli aiuti «de minimis» da cumulare; per cui nel caso di specie, l'aiuto concesso a titolo di “de minimis generale” è cumulabile con un aiuto «de minimis» concesso a norma del “de minimis agricoltura” disciplinato dal Regolamento (UE) 1408/2013, purché la somma dei due aiuti «de minimis» non faccia superare il massimale più elevato tra i due, vale a dire – nel caso in esame - 200 000,00 EUR. Ne consegue quindi che se un'impresa operante anche nel settore della produzione primaria ha già percepito un aiuto come “de minimis agricolo”, allora quest'ultimo dovrà essere preso in considerazione nella determinazione del massimale ancora disponibile;

- gli aiuti «de minimis» sono cumulabili con altri aiuti di Stato; se questi ultimi sono stati concessi per gli stessi costi ammissibili per cui deve essere concesso l'aiuto «de minimis», il cumulo non deve comportare il superamento dell'intensità di aiuto o l'importo più elevato fissato nel regolamento di esenzione per categoria o nella decisione della Commissione europea in base alla quale è stato concesso l'aiuto di Stato a cui va a cumularsi l'aiuto «de minimis»

b) se l'impresa richiedente opera tanto nell'ambito della produzione agricola primaria, quanto in quello della trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli, occorre che sia garantita la separazione delle predette attività e la distinzione dei costi, in modo tale da evitare che l'attività connessa alla produzione agricola primaria benefici del degli aiuti concessi a titolo di de minimis generale. Sarà il decreto di concessione a prevedere obblighi connessi al rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. Si ritiene opportuno evidenziare che l'avviso di che trattasi prevede, anche a fronte della potenziale completa disponibilità di plafond de minimis del richiedente (€ 200.000,00) che l'importo massimo del contributo erogabile non possa essere superiore a 150.000,00 euro.

QUESITO 19

In riferimento all'avviso pubblico di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, ci permettiamo di sottoporre due quesiti:

- 1) Considerato che l'art. 1 comma 4 dell'Avviso dice che “Saranno ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica, dei quali i soggetti privati e del terzo settore abbiano la piena disponibilità con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata (...)”, la nostra cooperativa sociale intende candidare un progetto relativo ad un immobile di proprietà di un'amministrazione comunale che l'ha affidata a noi in uso gratuito per finalità sociali. L'affidamento del bene è regolato da una convenzione di progetto e da un contratto di comodato gratuito. Si chiede cosa si intenda nell'avviso per “piena disponibilità” e se come titolo di godimento è considerato valido anche il contratto di comodato gratuito
- 2) Considerato che l'intervento che andremo a realizzare andrà a riordinare, attrezzare e valorizzare un'area di giardino educativo – didattico con arredi naturali e angoli dedicati (apiario didattico, orto dei semplici, siepe campestre,...) integrato in un contesto paesaggistico rurale in cui è inserito un immobile di interesse culturale (ai sensi del Dlgs. n. 42/2004), in riferimento all'art. 3 comma 7 si chiede se è corretto considerare l'intervento NON rientrante negli aiuti di Stato. Si precisa che l'area sarà aperta alla fruizione libera della cittadinanza, ma potrà anche essere utilizzata per attività estive con i bambini (es. punto verde estivo in ambiente naturale), per attività di tipo educativo con persone con disabilità e/o con problemi di salute mentale oltre che per l'accoglienza di scolaresche per offrire percorsi di conoscenza e sperimentazione delle tradizioni locali.

RISPOSTA

- 1) Ai fini dell'Avviso per piena disponibilità va intesa la disponibilità giuridica, ovvero il diritto di utilizzare in senso giuridico il bene di cui trattasi. L'Avviso inoltre non esclude alcun diritto di godimento ma, al fine di poter accedere ai finanziamenti è necessario dimostrare di essere proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ove intendono realizzare gli interventi, in data antecedente al 31.12.2020, nonché di impegnarsi

a condurre l'attività oggetto dell'intervento per una durata residua, a decorrere dalla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, pari ad almeno 5 anni.

- 2) Per quanto riguarda il quesito sugli aiuti di Stato si segnala che, in fase di presentazione di domanda, la valutazione sulla presenza o meno di aiuti è rimessa al proponente. Si invita a tener in considerazione la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) e si copiano, qui di seguito, alcuni passaggi che possono aiutare la valutazione; si ricorda inoltre che gli aiuti pubblici costituiscono aiuti di Stato solo se idonei a incidere sugli scambi tra Stati membri.

32. La cultura è un veicolo di identità, valori e contenuti che rispecchiano e modellano le società dell'Unione. Il settore della cultura e della conservazione del patrimonio abbraccia una vasta gamma di obiettivi e di attività, tra cui musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici, costumi e artigianato tradizionali, festival, esposizioni, nonché attività di educazione culturale e artistica. Il ricchissimo patrimonio naturale dell'Europa, insieme alla conservazione della biodiversità, degli habitat e delle specie, offre vantaggi notevoli alle società dell'Unione.

34. Alla luce del loro carattere specifico, talune attività concernenti la cultura, o la conservazione del patrimonio e della natura possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico. Pertanto è possibile che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato. La Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico. Nella stessa ottica, il fatto che i visitatori di un'istituzione culturale o i partecipanti a un'attività culturale o di conservazione del patrimonio (compresa la conservazione della natura), accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un'autentica remunerazione del servizio prestato.

35. Dovrebbero invece essere considerate attività di carattere economico le attività culturali o di conservazione del patrimonio (compresa la conservazione della natura) prevalentemente finanziate dai contributi dei visitatori o degli utenti o attraverso altri mezzi commerciali (ad esempio esposizioni commerciali, cinema, spettacoli musicali e festival a carattere commerciale, scuole d'arte prevalentemente finanziate da tasse scolastiche o universitarie). Analogamente, le attività culturali e di conservazione del patrimonio che favoriscono esclusivamente talune imprese e non il grande pubblico (ad esempio il restauro di un edificio storico utilizzato da una società privata) dovrebbero di norma essere considerate attività economiche.

36. ...

37. Nei casi in cui un ente svolga attività culturali o di conservazione del patrimonio, di cui alcune a carattere non economico ... e altre a carattere economico, i finanziamenti pubblici che tale ente riceve sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi alle attività economiche."